



# **QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO**

**Istruzioni per l'uso**

**Aprile 2011**

## **Premessa**

"Quota di autonomia", "spazi di flessibilità", "insegnamenti facoltativi", "attivazione di ulteriori insegnamenti obbligatori", ecc. I Regolamenti sulla secondaria di secondo grado presentano una serie di istituti giuridici che impattano sulla concreta azione educativa delle scuole e che stanno creando non pochi malintesi, se non veri e propri conflitti, determinati soprattutto dalla scarsa chiarezza delle norme emanate. Anche su questo versante la FLC CGIL conferma il giudizio nettamente negativo sui Regolamenti Gelmini sulla secondaria di II grado, non solo per la forte riduzione del personale docente e ATA, ma anche perché il riordino disegna una scuola più povera, non all'altezza delle sfide della società contemporanea, incapace di dare risposte credibili ai bisogni di formazione e conoscenza dei giovani della fascia di età tra i 14 e i 18 anni.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un aiuto concreto ai docenti e ai dirigenti scolastici per definire le modalità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità coerenti con l'idea di una scuola pubblica autorevole e di qualità.

## ISTITUTI PROFESSIONALI

*Riferimenti normativi:*  
DPR 87/10 art. 5 e 8  
Direttiva 65/10 punto 1.2.1.  
DPR 275/99  
CM 21/11

### QUOTA AUTONOMIA

<b>Cos'è</b>	<p>Si tratta di una quota oraria del piano di studi che viene rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche. Con tale quota è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio</li> <li>• attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.</li> </ul> <p>Inoltre, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente, è prevista la possibilità di assegnare un contingente potenziato di organico alle singole istituzioni scolastiche e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete (<i>ipotesi altamente improbabile vista la forte riduzione di personale</i>)</p>
<b>Vincoli</b>	<p>L'utilizzo della quota di autonomia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime</li> <li>• non può essere superiore al 20% dell'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio.</li> </ul> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio</li> <li>• le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto</li> <li>• gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti</li> <li>• la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva</li> </ul>

## QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

	<ul style="list-style-type: none"> <li>le richieste degli studenti sono formulate all'atto delle iscrizioni alle classi.</li> </ul> <p>L'utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con gli indirizzi definiti dalle singole regioni.</p> <p><b>L'utilizzo della quota di autonomia determina la modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione degli organici.</b></p>
<p><b>Suggerimenti e indicazioni</b></p>	<p><b>Cosa fare per il 2011/12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilizzo della quota di autonomia è limitata esclusivamente alle classi del primo biennio. Infatti il Regolamento sugli istituti Professionali non si applica alle classi funzionanti in base al precedente ordinamento</li> <li>La scelta dell'utilizzo della quota di autonomia deve essere deliberata dal collegio dei docenti e motivata nel POF con l'indicazione delle modalità di raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina, soprattutto per quelle per le quali si prevede una riduzione oraria</li> <li>Programmare l'eventuale utilizzo della quota di autonomia sulla base di un POF "pluriennale" e in relazione ai vincoli elencati nel riquadro precedente.</li> </ul>
	<p><b>Cosa non fare per il 2011/12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Non utilizzare la quota di autonomia per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni</u> (ipotesi che sembrerebbe prevista dall'art. 5 comma 3 lettera f) del DPR 87/10. Peraltro questa parte del Regolamento è poco chiara poiché parla di spazi di flessibilità riferendosi però alla quota di autonomia!)</li> <li>Evitare conflitti personali all'interno del collegio.</li> </ul>
<p><b>Cosa dicono le norme</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>A) Quota oraria demandata alle singole istituzioni scolastiche</i></p> <p>DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a)          Gli istituti professionali:          a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo</p>

## QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C).

### *B) Orario annuale*

*DPR 87/10, art. 5 comma 1 lettera b)*

b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*;

### *C) Insegnamenti facoltativi ed esperti*

*DPR 87/10, art. 5 comma 3 lettera f)*

Gli istituti professionali:

f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

### *D) Soprannumerarietà*

*Linee guida degli Istituti Professionali Direttiva 65/10, punto 1.2.1.*

La quota di autonomia può essere utilizzata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche e senza determinare situazioni di soprannumerarietà, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio

*CM 21 del 21/03/2011, Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012*

L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.



# QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

## Utilizzo degli spazi di flessibilità per i percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione professionale

Norme di riferimento:

D. Lgs. 226/05

DPR 87/10

Accordo conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010

Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

Linee guida Istituti professionali Direttiva 65/10 punto 1.2.1.

CM 21/11

### *Premessa*

Il Regolamento sugli istituti professionali prevede la possibilità, a partire dal 3° anno, di utilizzare gli spazi di flessibilità (35% nel secondo biennio e 40% nel quinto anno), per articolare le aree di indirizzo in opzioni. Si tratta di ipotesi praticabile dall'a.s. 2012/13 previo parere della Conferenza Stato-Regioni in ordine alla definizione di un apposito elenco nazionale di opzioni.

Il medesimo regolamento prevede che gli istituti professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio per erogare in regime di sussidiarietà e previa intesa in Conferenza Unificata, i percorsi di istruzione e di formazione professionale regionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali.

A seguito della sottoscrizione:

- dell'Accordo Stato-Regioni il 29/4/2010 che ha definito le 21 qualifiche professionali e i 21 diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale
- dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 che ha definito le modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà (complementare e integrativa) da parte degli istituti professionali statali

a partire dall'a.s. 2011/12 è possibile utilizzare gli spazi di flessibilità fin dal primo anno del percorso di studi degli istituti professionali.

### **SPAZI DI FLESSIBILITÀ**

<b>Cosa sono</b>	Si tratta di una quota dell'orario annuale delle lezioni che può essere utilizzata dalle singole istituzioni scolastiche per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale.
<b>Vincoli</b>	La flessibilità: <ul style="list-style-type: none"><li>• non può determinare esuberanti di personale</li><li>• non può essere superiore al 25% <u>dell'orario annuale complessivo</u> delle lezioni previsto per il primo biennio</li><li>• non può essere superiore al 35% <u>dell'orario annuale complessivo</u> delle lezioni previsto per il terzo anno.</li></ul> Gli insegnamenti attivati mediante l'utilizzazione degli

## QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

		spazi di flessibilità devono fare riferimento alle competenze-abilità-conoscenze previste per ciascuna qualifica professionale dall'accordo del 29/4/2010 e alla corrispondenza competenze-classi di concorso definite dall'Intesa del 16/12/2010
<b>Suggerimenti e indicazioni</b>	<b>Cosa fare per il 2011/12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilizzo degli spazi di flessibilità è limitata esclusivamente alle classi prime dei percorsi sussidiari di IeFP. Infatti in base all'Intesa del 16/12/2010 tali percorsi sono attivati a partire dall'a.s. 2011/12</li> <li>• La scelta dell'utilizzo degli spazi di flessibilità deve essere deliberata dal Collegio dei docenti e inserita nel POF</li> <li>• Occorre programmare l'utilizzo degli spazi di flessibilità sulla base di un POF "pluriennale" e in relazione ai vincoli elencati nel riquadro precedente.</li> </ul>
	<b>Cosa non fare per il 2011/12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Non utilizzare gli spazi di flessibilità per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni</u></li> <li>• Non utilizzare tale quota se non supportata da una precisa quantificazione oraria su base annuale e pluriennale di ciascuna competenza da acquisire</li> <li>• Evitare conflitti personali all'interno del collegio.</li> </ul>
<b>Cosa dicono le norme</b>		<p style="text-align: center;"><i>A) Spazi di flessibilità</i></p> <p>DPR 87/10, Art. 5 comma 3 lettera c) Gli istituti professionali: c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>C) Arricchimento dell'offerta formativi ed esperti</i></p> <p><i>Linee guida degli Istituti Professionali Direttiva 65/10, punto 1.2.1.</i> Per arricchire l'offerta formativa della scuola e disporre di competenze specialistiche non presenti nell'istituto, le scuole possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nei limiti degli spazi di flessibilità previsti dal regolamento sul riordino degli istituti professionali e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.</p>

**QUOTE ORARIE DI  
AUTONOMIA E FLESSIBILITA'  
NELLA SECONDARIA DI II GRADO**

**Istruzioni per l'uso**

**Aprile 2011**

	<p><i>D) Soprannumerarietà</i></p> <p><i>Linee guida degli Istituti Professionali Direttiva 65/10, punto 1.2.1.</i></p> <p>La flessibilità non può determinare comunque esuberi di personale, perciò va utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate.</p> <p><i>CM 21 del 21/03/2011, Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012</i></p> <p>Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B (<i>allegata all'Intesa del 16/12/2011, n.d.r.</i>) non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.</p>
--	--

**Classi terze quarte e quinte degli Istituti professionali**

Per queste classi si applica quanto previsto dall'art. 12 del DPR 275/99.

Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. Le compensazioni fra le discipline e le attività non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico.

## ISTITUTI TECNICI

*Riferimenti normativi:*  
DPR 88/10 art. 5 e 8  
Direttiva 57/10 punto 1.2.1.  
DPR 275/99  
CM 21/11

### QUOTA AUTONOMIA

<b>Cos'è</b>	<p>Si tratta di una quota oraria del piano di studi che viene rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche. Con tale quota è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio</li> <li>• attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.</li> </ul> <p>Inoltre, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente, è prevista la possibilità di assegnare un contingente potenziato di organico alle singole istituzioni scolastiche e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete (<i>ipotesi altamente improbabile vista la forte riduzione di personale</i>)</p>
<b>Vincoli</b>	<p>L'utilizzo della quota di autonomia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime</li> <li>• non può essere superiore al 20% dell'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio</li> </ul> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio</li> <li>• le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto</li> <li>• gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti</li> </ul>

## QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

		<ul style="list-style-type: none"> <li>la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva</li> <li>le richieste sono formulate all'atto delle iscrizioni alle classi.</li> </ul> <p>L'utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con gli indirizzi definiti dalle singole regioni.</p> <p><b>L'utilizzo della quota di autonomia determina la modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione degli organici.</b></p>
<b>Suggerimenti e indicazioni</b>	<b>Cosa fare per il 2011/12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilizzo della quota di autonomia è limitata esclusivamente alle classi del primo biennio. Infatti il Regolamento sugli istituti Tecnici non si applica alle classi funzionanti in base al precedente ordinamento</li> <li>La scelta dell'utilizzo della quota di autonomia deve essere deliberata dal collegio dei docenti e motivata nel POF con l'indicazione delle modalità di raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina, soprattutto per quelle per le quali si prevede una riduzione oraria</li> <li>Programmare l'eventuale utilizzo della quota di autonomia sulla base di un POF "pluriennale" e in relazione ai vincoli elencati nel riquadro precedente.</li> </ul>
	<b>Cosa non fare per il 2011/12</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Non utilizzare la quota di autonomia per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni</u> (ipotesi che sembrerebbe prevista dall'art. 5 comma 3 lettera e) del DPR 88/10. Peraltro questa parte del Regolamento è poco chiara poiché parla di spazi di flessibilità riferendosi, però, alla quota di autonomia!)</li> <li>Evitare conflitti personali all'interno del collegio.</li> </ol>
<b>Cosa dicono le norme</b>		<p style="text-align: center;"><i>A) Quota oraria demandata alle singole istituzioni scolastiche</i></p> <p><i>DPR 88/10, art. 5 comma 3 lettera a)</i></p> <p>Gli istituti tecnici:</p> <p>a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è</p>

## QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C)

*B) Orario annuale*

*DPR 88/10, art. 5 comma 1 lettera b)*

b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;

*C) Insegnamenti facoltativi ed esperti*

*DPR 88/10, art. 5 comma 3 lettera e)*

Gli istituti tecnici:

e) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

*D) Soprannumerarietà*

*Linee guida degli Istituti Tecnici Direttiva 57/10, punto 1.2.1.*

La quota di autonomia è determinata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche, senza determinare situazioni di soprannumerarietà, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio.

*CM 21 del 21/03/2011, Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012*

L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.



**QUOTE ORARIE DI  
AUTONOMIA E FLESSIBILITA'  
NELLA SECONDARIA DI II GRADO**  
Istruzioni per l'uso

**Aprile 2011**

**Utilizzo degli spazi di flessibilità**

Il Regolamento sugli istituti tecnici prevede la possibilità, a partire dal 3° anno, di utilizzare gli spazi di flessibilità (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno), per articolare le aree di indirizzo in opzioni. Si tratta di ipotesi praticabile dall'a.s. 2012/13 previo parere della Conferenza Stato-Regioni in ordine alla definizione di un apposito elenco nazionale di opzioni.

**Classi terze quarte e quinte degli Istituti tecnici**

Per queste classi si applica quanto previsto dall'art. 12 del DPR 275/99. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. Le compensazioni fra le discipline e le attività non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico.

# QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

## Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

### LICEI

*Riferimenti normativi:*

DPR 89/10 art. 2 comma 3 e art. 10

DPR 275/99

#### QUOTA AUTONOMIA

<b>Cos'è</b>	<p>Si tratta di una quota oraria del piano di studi che viene rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche. La quota di autonomia non va confusa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. con la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale (DPR 89/10 art. 10 comma 2 lettera c)</li> <li>2. con la possibilità di attivare ulteriori insegnamenti obbligatori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. L'elenco di questi insegnamenti è compreso nell'allegato H al regolamento sui Licei. (DPR 89/10 art. 10 comma 3).</li> </ol> <p>Pertanto la quota di autonomia, nei Licei, può essere utilizzata esclusivamente per ridurre/incrementare le discipline previste dal piano di studi di ciascun percorso liceale.</p>
<b>Vincoli</b>	<p>L'utilizzo della quota di autonomia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime</li> <li>• non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio</li> <li>• non può essere superiore al 30% del monte ore complessivo nel secondo biennio</li> <li>• non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo del quinto anno. (art. 10 comma 1 lett. c)</li> </ul> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni</li> <li>• non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di ciascun percorso liceale</li> </ul>

# QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

## Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

		<p>L'utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli indirizzi definiti dalle Regioni</li> <li>• il profilo educativo, culturale e professionale di ciascun percorso liceale</li> </ul> <p><b>L'utilizzo della quota di autonomia determina la modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione degli organici.</b></p>
<b>Suggerimenti e indicazioni</b>	<b>Cosa fare per il 2011/12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilizzo della quota di autonomia è limitata esclusivamente alle classi del primo biennio. Infatti il Regolamento sui Licei non si applica alle classi funzionanti in base al precedente ordinamento</li> <li>• La scelta dell'utilizzo della quota di autonomia deve essere deliberata dal collegio dei docenti e motivata nel POF con l'indicazione delle modalità di raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina, soprattutto per quelle per le quali si prevede una riduzione oraria</li> <li>• Programmare l'eventuale utilizzo della quota di autonomia sulla base di un POF "pluriennale" e in relazione ai vincoli elencati nel riquadro precedente, tenuto conto della progressiva stabilità del quadro normativo dei Licei.</li> </ul>
	<b>Cosa non fare per il 2011/12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare conflitti personali all'interno del collegio.</li> </ul>
<b>Cosa dicono le norme</b>		<p style="text-align: center;"><b>DPR 89/10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>A) Quota oraria demandata alle singole istituzioni scolastiche</i></p> <p><i>Art. 10 comma 1 lettera c)</i></p> <p>c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'<i>articolo 2</i>, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste</p>

# QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

## Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

### *B) Orario annuale*

#### *Art. 10 comma 1 lettera b)*

b) l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121*, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3;

### *C) Insegnamenti facoltativi*

#### *Art. 10 comma 2 lettera c)*

2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:

c) possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

### *D) Attivazione ulteriori insegnamenti obbligatori*

#### *Art. 10 comma 3*

3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi

# QUOTE ORARIE DI AUTONOMIA E FLESSIBILITA' NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Istruzioni per l'uso

Aprile 2011

	<p>dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento.</p>
--	--

## Classi terze quarte e quinte dei Licei

Per queste classi si applica quanto previsto dall'art. 12 del DPR 275/99.

Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. Le compensazioni fra le discipline e le attività non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico.